

BROFFERIO. Col numero 1962 fu presentata alla Camera una petizione di un centinaio d'operai della maestranza dell'artiglieria, i quali si lagnano che sia stato loro accresciuto il servizio e diminuito lo stipendio. Io porgo calda preghiera alla Camera perchè le piaccia di decretare d'urgenza la relazione di questa petizione.

(È dichiarata d'urgenza.)

RELAZIONE DI UN'ELEZIONE.

CAVALLINI, relatore. Vengo a riferirvi intorno all'elezione fatta nel giorno 15 corrente mese dal collegio elettorale di Garlasco. Consta quel collegio di elettori numero 230, e di due mandamenti, ed è perciò diviso in due sezioni. Presero parte alla votazione elettori 190, 95 cioè in quello di Garlasco, ed altri 95 in quella di Gambolò. Il sacerdote Giuseppe Robecchi ebbe 177 voti, due furono dichiarati nulli, gli altri 11 andarono dispersi su altri sei candidati.

Il sacerdote Giuseppe Robecchi, avendo così riportato un numero di suffragi maggiore e della metà dei votanti e del terzo del totale numero degli elettori iscritti, venne proclamato deputato.

Nulla osta all'eleggibilità del sacerdote Giuseppe Robecchi, poichè esso alla parrocchia di San Pietro martire in Vigevano fece rinuncia sino dal mese di dicembre 1849; rinuncia che fu da quell'ordinario accettata. Le operazioni dell'elezione sono regolarissime, epperò l'ufficio III che rappresento ve ne propone unanime la conferma.

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni, pongo ai voti le conclusioni del III ufficio per la conferma dell'elezione del sacerdote Giuseppe Robecchi a deputato del collegio di Garlasco.

(La Camera convalida l'elezione.)

DISCUSSIONE E PRESA IN CONSIDERAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE DEL DEPUTATO BERTOLINI SUL MATRIMONIO.

PRESIDENTE. Sul finire della seduta di mercoledì il signor deputato Bertolini chiese che fosse posto all'ordine del giorno per quest'oggi lo sviluppo del suo progetto di legge sui matrimoni, di cui la Camera ha autorizzata la lettura (Vedi vol. *Documenti*, pag. 997); io per conseguenza do la parola al signor deputato Bertolini per questo sviluppo.

BERTOLINI. Signori, se una legge non imponesse al Governo l'obbligazione di presentare al Parlamento un progetto di legge inteso a regolare il contratto del matrimonio, posso assicurare la Camera che, o io, o alcuno de' miei amici già da gran tempo avremmo presentato un progetto su questa materia; ma siccome la legge del 9 aprile 1850 stabiliva in modo preciso e formale che il Governo dovesse presentare questa legge, noi abbiamo creduto meglio di temporeggiare e di dare così una manifesta prova di moderazione, lasciando al Ministero tutto l'agio di obbedire al disposto della legge prementovata.

Non fu che dopo avere veduto trascorrere ben 14 mesi senza che il Governo adempiesse alla sua obbligazione, che io, spintovi eziandio da molti de' miei amici, mi sono indotto a presentare il progetto che è ora sottoposto alla deliberazione della Camera per la presa in considerazione.

In una delle precedenti tornate ho sollevata incidentalmente una questione, sostenendo non essere forse necessario che la Camera pronunciasse la presa in considerazione di questa mia proposta, a motivo che essa non è altro che l'esecuzione di una legge già prima d'ora emanata, e non abrogata.

Questa questione io non la solleverò più adesso, perchè credo che la presa in considerazione del progetto di legge da me presentato non possa dare luogo a dubbio; a me pare soltanto di dover dire alcune brevi parole sull'opportunità, sull'utilità, anzi sulla necessità di questa legge.

Io potrei in mio favore invocare la legge del 9 aprile 1850, imperocchè tutto ciò che è prescritto da una legge che non è abrogata, è sicuramente sempre opportuno, utile e necessario; ma vi ha di più. Tutti quelli i quali attendono agli studi forensi, tutti quelli che sono anche mediocrementemente versati nella legislazione civile ed ecclesiastica, vedono i gravi inconvenienti e le deplorabili conseguenze che derivano dall'urto che esiste fra la legge civile e l'ecclesiastica relativamente agli sponsali.

Non mi farò qui a svolgere tali inconvenienti, solo io li svolgerò qualora questa mia proposizione venga a sollevare opposizione su qualche banco della Camera. In tal caso mi riservo di replicare e di dimostrare, spero, fino all'evidenza, che questo stato di cose non può più continuare, e che una legge su questa materia non è solamente necessaria, ma urgentissima.

I principii direttivi del progetto che ho presentato alla Camera sono due, cioè: indipendenza intiera dello Stato dalla potestà ecclesiastica in quanto concerne il matrimonio, e libertà assoluta di coscienza dei cittadini.

Questi principii sono due fra le più nobili conquiste della grande rivoluzione francese del secolo passato, e fin qui la reazione non ha ancora potuto rapirglieli. Quello che era vero allora, e che come tale fu riconosciuto nel progresso del tempo, noi dobbiamo applicarlo. La legge del 9 aprile 1850 ha riconosciuto, non solo implicitamente, ma anche esplicitamente, che una legge su questa materia si doveva fare. Parmi dunque provata l'opportunità, l'utilità, la necessità della legge che ho presentato.

L'indipendenza assoluta dello Stato si ottiene collo stabilire che il matrimonio sia un contratto civile, col togliere al clero la tenuta dei registri concernenti gli atti di matrimonio, e col dare ai tribunali civili la cognizione delle controversie che relativamente ad esso possono insorgere.

La libertà individuale della coscienza poi si mantiene anche col progetto che ho avuto l'onore di presentare alla Camera, lasciando a ciaschedun cittadino la facoltà di celebrare il matrimonio secondo i riti della Chiesa alla quale egli appartiene, purchè però lo celebri anche civilmente avanti il pubblico ufficiale a ciò destinato.

Le altre disposizioni del progetto sono secondarie. Io ho ristretto la cerchia degli impedimenti; la legge ecclesiastica portava impedimenti nel matrimonio per causa di cognazione o di affinità sino al quarto grado di computazione canonica, il che significa sino all'ottavo grado di computazione civile.

Io all'incontro ho portato soltanto questo impedimento sino al terzo grado di computazione civile, cioè il matrimonio sarà proibito soltanto in linea collaterale, tra fratelli e sorelle, tra zio e nipote, tra nipote e zia.

Lo Stato avrà però per gravi motivi la facoltà di dispensare in questi due ultimi casi.

Del resto, quanto agli impedimenti derivanti da consan-